



# COMUNE DI BONNANARO

Provincia di Sassari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°25	Data 30-06-2021
------	-----------------

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021. Approvazione per l'anno 2021 di agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **giugno**, alle ore **11:30** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione, con l'intervento dei Sigg.

<b>CARTA GIOVANNI ANTONIO</b>	<b>A</b>	<b>ORANI GIOVANNI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>MASALA CLAUDIO</b>	<b>A</b>	<b>CAU PIETRO</b>	<b>P</b>
<b>FRAU GABRIELE</b>	<b>P</b>	<b>BUDRONI SALVATORE</b>	<b>A</b>
<b>CARBONI DANIELA</b>	<b>P</b>	<b>SOGGIU STEFANIA</b>	<b>A</b>
<b>SANNA ELOISA</b>	<b>A</b>	<b>CARTA ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>SORO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il GIUSEPPE SORO in qualità di VICE SINDACO.
- Partecipa il Segretario Comunale: Giuseppe Manca con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa.

### IL VICESINDACO

Introduce ed illustra brevemente l'argomento inserito al punto 3 dell'ordine del giorno avente per oggetto "Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021. Approvazione per l'anno 2021 di agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Dà quindi la parola all'Assessore Carboni, che illustra brevemente la proposta di deliberazione, soffermandosi in particolare sulle agevolazioni per le utenze non domestiche connesse a chiusure/restrizioni dovute all'emergenza pandemica Covid-19.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

## **Uditi gli interventi** del Vicesindaco e dell'Assessore Carboni

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, come modificato - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - dall'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 704, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che: "È abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.", recante l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

PRESO ATTO che, ai sensi delle disposizioni soprarichiamate, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), il cui gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.", pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 780, della Legge 27.12.2019, n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO, l'articolo 1 comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160, ai sensi del quale: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); ....."

VISTE le disposizioni in materia di TARI dettate dall'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, in particolare:

- comma 650: "La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.";
- comma 651: "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";
- comma 683: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ....."

VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205, all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga», ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205, e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera c), della legge 27/12/2017 n. 205;

VISTA la Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti;

DATO ATTO che la citata deliberazione dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

VISTO l'Allegato A alla Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR", integrato con le modifiche apportate con la Deliberazione dell'ARERA 24 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la Deliberazione dell'ARERA 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 29.09.2020;

VISTO il Piano economico finanziario del servizio rifiuti relativo all'anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data odierna;

ESAMINATA la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, determinate sulla base del Piano economico finanziario del servizio rifiuti relativo all'anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data odierna e della banca dati comunale delle utenze TARI;

**DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 30-06-2021 Comune di Bonnanaro**

VISTO l'articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e-ter), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale stabilisce che: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

VISTO l'articolo 17 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, il quale stabilisce che il comune può deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, Legge 27.12.2013, n. 147, ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, la cui copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO l'articolo 6 del D.L. 25.05.2021, n. 73, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123, il quale stabilisce quanto segue:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.";

RITENUTO necessario riconoscere alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 determinate secondo i criteri approvati con il presente provvedimento, stabilendo che la copertura finanziaria delle riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche con il presente provvedimento sia disposta mediante iscrizione come autorizzazione di spesa nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - esercizio 2021 alla Missione 01 - Programma 04, e sia assicurata mediante le risorse assegnate al Comune di Bonnanaro ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25.05.2021, n. 73, e mediante applicazione della quota dell'avanzo vincolato 2020 da fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 D.L. 34/2020 e all'art. 39 D.L. 104/2020 relativa alla quota della perdita di gettito TARI massima consentita di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 01.04.2021 non utilizzata nell'anno 2020 e non utilizzata per il finanziamento del conguaglio inserito nel piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021, derivante dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 approvato in applicazione del MTR e i costi determinati per l'anno 2019, scaturente dall'applicazione della deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per il quale: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'articolo 30, comma 4, del D.L. 22.03.2021, n. 41, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, il quale stabilisce che: "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.";

VISTO il Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 05.03.2021;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2021, e le successive variazioni;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 30-06-2021 Comune di Bonnanaro

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, per il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, il quale stabilisce che: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 6 su n. 6 consiglieri presenti e votanti)

## DELIBERA

1. Di applicare, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di seguito elencati:

### A) Utenze domestiche

Categorie utenze domestiche		Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1.1	1 componente	0,75	1,00
1.2	2 componenti	0,88	1,80
1.3	3 componenti	1,00	2,30

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 30-06-2021 Comune di Bonnanaro

1.4	4 componenti	1,08	3,00
1.5	5 componenti	1,11	3,60
1.6	6 o più componenti	1,10	4,10

**B) Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>		<b>Coefficiente Kc</b>	<b>Coefficiente Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	6,50
3	Stabilimenti balneari	0,66	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	4,55
5	Alberghi con ristorante	1,01	13,64
6	Alberghi senza ristorante	0,85	8,70
7	Case di cura e riposo	0,89	10,54
8	Uffici, agenzie	0,90	9,26
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,44	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	95,75
21	Discoteche, night club	1,02	15,43

2. Di approvare per l'anno 2021 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

**A) Utenze domestiche**

<b>Categorie utenze domestiche</b>	<b>Tariffa fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Tariffa variabile (€/anno)</b>

1.1	1 componente	0,974287	60,138591
1.2	2 componenti	1,143164	108,249465
1.3	3 componenti	1,299050	138,318761
1.4	4 componenti	1,402974	180,415775
1.5	5 componenti	1,441945	216,498930
1.6	6 o più componenti	1,428955	246,568226

**B) Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>		<b>Tariffa fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Tariffa variabile (€/mq/anno)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,767598	0,353955
2	Campeggi, distributori carburanti	1,164632	0,505650
3	Stabilimenti balneari	-	-
4	Esposizioni, autosaloni	-	-
5	Alberghi con ristorante	-	-
6	Alberghi senza ristorante	2,249858	0,676793
7	Case di cura e riposo	-	-
8	Uffici, agenzie	2,382202	0,720356
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,164632	0,428635
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,488078	0,794259
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,699829	1,037749
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,064575	0,726580
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,408671	0,991852
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,773417	0,648788
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	14,663781	5,600269
17	Bar, caffè, pasticceria	11,593387	4,326031

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,508728	1,919914
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,899943	7,448615
21	Discoteche, night club	-	-

### DELIBERA ALTRESÌ

- Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia.
- Di riconoscere per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dell'articolo 17 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 determinate secondo i criteri indicati nel presente provvedimento.
- Di stabilire che la copertura finanziaria delle riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche con il presente provvedimento sia disposta mediante iscrizione come autorizzazione di spesa nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – esercizio 2021 alla Missione 01 – Programma 04, e sia assicurata mediante le risorse assegnate al Comune di Bonnanaro ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25.05.2021, n. 73, e mediante applicazione della quota dell'avanzo vincolato 2020 da fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 D.L. 34/2020 e all'art. 39 D.L. 104/2020 relativo alla quota della perdita di gettito TARI massima consentita di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 01.04.2021 non utilizzata nell'anno 2020 e non utilizzata per il finanziamento del conguaglio inserito nel piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021, derivante dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 approvato in applicazione del MTR e i costi determinati per l'anno 2019, scaturente dall'applicazione della deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18.
- Di determinare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie approvate con il presente provvedimento:

Destinazione risorse disponibili		Criteri di applicazione agevolazioni	
60%	Agevolazioni per restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in termini di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato, a causa dell'emergenza da COVID-19	Attività che, a causa dell'emergenza da COVID-19, hanno avuto nell'anno 2020 un calo del fatturato rispetto all'anno 2019, attestato da dichiarazioni fiscali	La riduzione è applicata sulla TARI dovuta per l'anno 2021 (quota fissa + quota variabile) in misura percentuale pari alla percentuale di calo del fatturato ed è riproporzionata in funzione delle risorse disponibili
40%	Agevolazioni per chiusure obbligatorie	Attività soggette a chiusura obbligatoria, nei primi sei mesi dell'anno 2021, per effetto di provvedimenti autoritativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19	- Chiusura da 1 a 30 giorni: riduzione 10% - Chiusura da 31 a 60 giorni: riduzione 20% - Chiusura da 61 a 120 giorni: riduzione 40% - Chiusura da 121 a 181 giorni: riduzione 50%
		Le agevolazioni sono applicate sulla TARI dovuta per l'anno 2021 calcolata in base alle tariffe approvate dal Consiglio Comunale (quota fissa + quota variabile).	
		Le due tipologie di riduzione sono cumulabili tra loro, in presenza degli specifici requisiti richiesti per ciascuna tipologia.	
		L'agevolazione complessiva derivante dal cumulo delle due tipologie di riduzione è applicata fino a concorrenza dell'importo della TARI dovuta per l'anno 2021.	
		Le agevolazioni sono applicate nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso in cui l'ammontare delle risorse disponibili non consenta il riconoscimento in misura intera della riduzione calcolata con i criteri stabiliti, la riduzione viene riproporzionata, per tutti gli aventi diritto, in funzione delle risorse disponibili.	
		L'agevolazione per chiusura obbligatoria è applicata sulla base di specifica dichiarazione resa dal titolare di ciascuna utenza non domestica, su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, in ordine alla circostanza di avere sospeso l'esercizio dell'attività nei primi sei mesi dell'anno 2021 per effetto di provvedimenti autoritativi, a causa dell'emergenza da COVID-19, con indicazione	

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 30-06-2021 Comune di Bonnanaro



del periodo di chiusura.

L'agevolazione per calo dell'attività e del relativo fatturato è applicata sulla base di specifica dichiarazione resa dal titolare di ciascuna utenza non domestica, su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, in ordine alla circostanza di avere registrato nell'anno 2020 un calo del fatturato rispetto all'anno 2019, a causa dell'emergenza da COVID-19, alla quale deve essere allegata dichiarazione fiscale attestante il calo di fatturato.

5. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 6 su n. 6 consiglieri presenti e votanti)

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, co. 4, D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

VICE SINDACO  
GIUSEPPE SORO

Segretario Comunale  
Giuseppe Manca

---

**II RESPONSABILE DEL SETTORE**

(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

**Favorevole**

25-06-2021

**Il Responsabile del Settore**

MARIANTONIETTA VARGIU

**II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere

**Favorevole**

25-06-2021

**Il Responsabile del Settore**

MARIANTONIETTA VARGIU

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amm.ne digitale" (D.lgs. 82/2005).